

Codice A1813A

D.D. 13 ottobre 2015, n. 2605

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 45/2015 relativa alla realizzazione di un'opera di difesa spondale sul rio Salabiale in sinistra idrografica, a valle della localita' Inversini. Richiedente: Comune di Lusernetta (TO).

In data 29/06/2015 con nota prot. n. 1256 (pervenuta in data 01/07/2015 prot. n. 35156/A18040) il Comune di Lusernetta (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un'opera di difesa spondale sul **rio Salabiale** in sinistra idrografica, a valle della località Inversini.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- realizzazione di una scogliera in massi di cava, cementati in fondazione ed intasati con terra agraria, con successivo inserimento di talee di salice, per la parte in elevazione; la suddetta scogliera avrà una lunghezza di 27,00 m circa, un'altezza per la parte in elevazione di 2,50 m ed una larghezza variabile tra 1,50 m al coronamento e 2,00 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa avrà una larghezza di 3,00 m ed un'altezza di 1,30 m;
- sistemazione dello scarico esistente del canale irriguo denominato "Becetto", mediante la posa di una tubazione in cls di diametro pari a 50 cm conglobata all'interno della scogliera in progetto;
- realizzazione sul fondo alveo, in corrispondenza del suddetto scarico, di una platea antiersiva in massi di cava cementati, avente dimensioni in pianta di 3,00 m X 2,00 m ed una profondità di 1,00 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. Andrea Glauco, costituiti dalla *Relazione tecnica e documentazione fotografica*, dalla *Relazione illustrativa per richiesta di parere di compatibilità con la fauna acquatica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006* e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Lusernetta, con D.G.C. n. 41 del 25/06/2015, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, di cui alla nota in data 29/09/2015 prot. n. 135861 (pervenuta in data 30/09/2015 prot. n. 49221), anche trasmesso al Comune di Lusernetta;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Lusernetta (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. i piani di appoggio della struttura di fondazione della scogliera e della platea antiersiva dovranno essere posti, rispettivamente, a quote comunque inferiori di almeno 1,30 m e 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera dovrà essere idoneamente risvoltata ed immorsata a monte ed a valle all'interno della sponda esistente;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti la scogliera e la platea antiersiva dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; i massi cementati dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN, mentre, in base a quanto analizzato negli elaborati progettuali, quelli non intasati con cls dovranno avere volume non inferiore a 0,75 mc e peso superiore a 20 kN;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. il materiale legnoso, proveniente da eventuali tagli di vegetazione lungo le sponde interessate dagli interventi in oggetto, non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;

9. la nuova tubazione in cls, prevista per la sistemazione dell'esistente scarico del canale irriguo, dovrà essere posizionata all'interno della scogliera fino a filo sponda e non dovrà sporgere all'interno della sezione d'alveo del corso d'acqua;

10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone